

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 ottobre 2024, n. 638

**[ID VIP 8765] - Parco agrovoltaico "Impianto AEPV20" di potenza elettrica complessiva pari a 38,43 MW, da realizzare nel Comune Brindisi (BR).**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: Brindisi Solar Energy S.r.l.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 39469 del 15.03.2023, acquisita in pari data al prot. n. 4482 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 5208 del 27.03.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 8472 del 29.05.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 12210 del 07.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 13327 del 25.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 8765, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

### VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco agrolvoltaico "Impianto AEPV20" di potenza elettrica complessiva pari a 38,43 MW, da realizzare nel Comune Brindisi (BR), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Brindisi Solar Energy" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione ID\_VIP 8765.pdf -  
4ec0ef3f37df970466b4815078e7455eac277cbf6d9b6dadeea2b542c3c4b4ec

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

<b>ANAGRAFICA</b>	
<b>ID:</b>	<b>VIP_8765</b>
<b>Intervento:</b>	Progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza in immissione pari a 36.52 MW e potenza moduli pari a 38.43 MWp con relativo collegamento alla rete elettrica - impianto AEPV20 ubicato in agro del Comune di Brindisi localita' Masseria Autigno
<b>Proponente:</b>	BRINDISI SOLAR ENERGY SRL
<b>Tipologia:</b>	Agrovoltaico
<b>Comuni:</b>	Comuni di Brindisi (BR)
	<p>The figure consists of two maps. The top map is an aerial view of the project area in Brindisi, showing the solar farm layout in yellow and green, with various infrastructure and land use overlays. A legend on the right details the map symbols and colors. The bottom map is a zoomed-in view of the solar panels, numbered 1 through 4.</p>

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Le informazioni del presente paragrafo sono desunte dal documento di progetto denominato *RTD\_Relazione\_tecnica\_descrittiva*.

Il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Brindisi (BR) come Zona Omogenea E "Agricola", e ha un'estensione di circa 67,5 Ha, è ubicato secondo il N Foglio n. 62 particelle n. 6, 180, 193, 265, 268, 5, 8, 192, 179, 190, 218, 220, 189, 134 del comune di Brindisi, di seguito si riportano le coordinate geografiche e l'ubicazione:

- Latitudine: 40°38'30.4"N
- Longitudine: 17°45'33.6"E
- Altitudine: 75 m

L'area d'intervento si colloca ad un'altitudine di circa 75 m s.l.m. nella parte centrale della pianura Brindisina, il fondo oggetto dell'intervento è situato in ambiente extraurbano ascrivibile alla categoria dei fondi agricoli.

Il terreno prevalentemente pianeggiante individuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è facilmente accessibile attraverso la SP 37 che collega Mesagne con la SS16 Adriatica - Brindisi San Vito dei Normanni.

L'area di imposta dell'impianto fotovoltaico è distante circa 8,5 Km. dal mare e circa 15 Km dalle piste dell'aeroporto del Salento.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con potenza dei moduli installati di 38.43 MWp e potenza massima in immissione pari a 36,52 MW sarà realizzato su terreno pianeggiante con strutture ad inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest.

Il presente progetto prevede l'utilizzo di tre tipologie di "Tracker" (o anche "schiera fotovoltaica"):

1. Tracker base da 26 moduli fotovoltaici (una "struttura fotovoltaica "coincide con una (1)" stringa elettrica"), da 26;
2. Tracker base da 52 moduli fotovoltaici (una "schiera fotovoltaica "coincide con due (2) "stringhe elettriche"), da 26;
3. Tracker base da 78 moduli fotovoltaici (una "schiera fotovoltaica "coincide con tre (3) "stringhe elettriche"), da 26;


I pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto saranno sistemati su strutture solidamente connesse a idonei sostegni fissati nel terreno, senza fondazioni, con apposita macchina battipalo direttamente in modo da essere facilmente rimovibile.

L'impianto fotovoltaico sarà così costituito da più "schiere" disposte in modo parallelo l'une alle altre ed inseguimento solare mono-assiale orientate a nord-sud e moduli fotovoltaici orientati ad est-ovest.

Il modulo "Tracker" struttura ha una dimensione totale con i moduli fotovoltaici installati di 30 m x 2.465 m, in cui il motore elettrico per la rotazione controllata dei moduli si trova all'estremità della stringa in uno spazio ricavato tra i moduli fotovoltaici.

Al fine di raggiungere la potenza sopra menzionata l'impianto sarà dotato di n° 61490 moduli fotovoltaici di silicio policristallino della potenza di 625 Wp (Jolywood-JW-HD156N Series)

Per quel che riguarda la connessione che va dalla cabina di consegna interna all'impianto fino alla nuova stazione elettrica "terna Latiano", l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo cavodotto di media tensione interrato che interesserà sia aree private che attraversamenti su strade provinciali e strade comunali nonché terreni di proprietà privata, fino a raggiungere la sottostazione elettrica AT/MT.



La disposizione dei moduli è progettata (in relazione alla superficie disponibile, alla sua forma, alla presenza di oggetti responsabili di ombre, di linee aeree o altri ostacoli, di sottoservizi, di vincoli, e fasce di rispetto, etc) con un sistema di strutture fisse solidamente connesse a idonei sostegni fissati nel terreno.

#### AGRIVOLTAICO

Il presente progetto comprende al suo interno un piano colturale, mirato alla realizzazione di un progetto integrato di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e produzione agricola, il quale è stato realizzato in stretta sinergia con gli operatori agricoli e vivaisti del settore.

Le condizioni ambientali prese in considerazione nel progetto sono state le seguenti:

Adeguamento delle attività agricole agli spazi resi liberi dalla morfologia di impianto;

Adeguamento delle attività agricole alle condizioni microclimatiche generate dalla presenza dei moduli fotovoltaici (soleggiamento, ombra, temperatura, ecc.);

Queste poi sono state confrontate con:

- La tecnica vivaistica;
- La tecnica costruttiva dell'impianto fotovoltaico;
- La tecnologia e le macchine per la meccanizzazione delle culture agricole;
- Il mercato agricolo locale;

Le differenti formazioni professionali del personale che opera all'interno dell'iniziativa integrata (personale con formazione industriale e personale con formazione agrivivaistica).

La scelta delle colture è stata effettuata valutando le peculiarità delle stesse e la capacità di ogni specie di adattarsi alle condizioni ambientali che si possono venire a creare in un'area destinata alla produzione di energia rinnovabile e in particolare con un impianto ad inseguimento solare con asse di rotazione N-S. Per consentire la coltivazione tra le file dei tracker si è optato per un layout d'impianto tale da garantire una superficie minima coltivabile di 2,7 m fino ad un massimo di circa 4,2 m quando i pannelli sono inclinati (a riposo). All'interno del parco fotovoltaico verranno coltivate specie accomunate da molteplici fattori agronomici quali:

basso fabbisogno di radiazioni solari;

bassa esigenza di risorsa idrica;

- impiego della manodopera e ridotti interventi per ciclo colturale;
- operazioni colturali interamente meccanizzate;
- portamento vegetativo inferiore a 80 cm;
- basso rischio di incendio;



Parallelamente al modulo tracker è stato progettato il “modulo filare” per la coltura agricola con le seguenti dimensioni 2,7 m x 30,0m che moltiplicato per il numero di moduli in filari presenti dà la superficie occupata dalle colture agricole previste le quali sono dettagliate e specificate nel piano colturale (vedi “Relazione pedo-agronomica agrovoltaico” - 03.RPA). Il totale delle superficie occupata dall’attività agricola è pari a 47ha.

Con una superficie coltivabile di circa 2,7 m tra le file dei pannelli solari, saranno realizzate 3 file di coltivazione, lasciando circa 50 cm tra le baulature per i passaggi interfilare larghi 50 cm.

Il tutto viene meglio rappresentato nello schema rappresentato nella tavola grafica EG\_07A.02- Tipici Strutture porta moduli” di seguito rappresentata.

L’area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione estesa a tutte le interfile dell’impianto fotovoltaico e pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:


- Area totale a disposizione del proponente: 67 Ha 49;
- Area totale campo agrovoltaico: 52,38 Ha circa;
- Area cabine: 2,75 Ha circa;
- Area moduli fotovoltaici: 17,52 Ha
- Area coltivabile interfilare: 19,15 Ha circa;
- Area libera rimanente destinata all’agricoltura: 28 Ha circa;
- Area totale destinata all’agricoltura: 47,15 Ha
- Area Rimboschimento: 18,09 Ha circa;

Metri lineari di siepe: 2817,00 m;

## 2. Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto (**Brindisi** foglio 62 p. 6, 180, 193, 265, 268, 5, 8, 192, 179, 190, 218, 220, 189, 134):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a)
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b)
- **non** interessa cave o miniere (lett.c)



- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1)
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);  
nota: non tutti i punti perimetrali dell’impianto distano più di 500 metri dalla zona destinata a cava
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).

- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) (vedi fig. 1).

### 3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda la successiva fig. 2.



Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)





Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

**Ulteriori informazioni utili alla istruttoria**

L'area di impianto è adiacente a siti storico culturali, nella fattispecie **Masseria Autigno** – segnalazione carta dei beni + buffer di 100 m.

L'area a nord ovest dell'impianto risulta interessata dalla presenza di una **Dolina**

In progetto si segnala anche che i campi 1 e 4 ed il cavidotto ricadono in parte (sul SIT non vi è evidenza):

- Nella fascia di pertinenza fluviale contermina buffer 75 metri e parte nell'alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali Buffer 75 – **Pericolosità idraulica AP**

Il cavidotto interferisce con elementi con i seguenti elementi naturali e/o antropici:

- Corso d'acqua episodico affluente del "Canale Reale"
- Strada Cantalupi SC n.1
- Percorso sulla SP 37 bis (Masseria Belloluogo)
- Corso d'acqua episodico affluente del "Canale Reale"
- Percorso sulla SP 2 bis (Provinciale S.Vito – Mesagne)

#### 4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

*L'intervento è caratterizzato solo ed esclusivamente dall'infissione dei "pali" portanti le stringhe fotovoltaiche, e, la recinzione, il cancello di ingresso e gli impianti perimetrali di allarme ed illuminazione, saranno infissi, per trivellazione, nel terreno e fino a profondità relative (2,5/3,0 m.);*

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non**

**comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente mette in evidenza come *le particelle 180 e 5 pur essendo caratterizzate catastalmente come uliveto, non contengono più questa coltura al loro interno come si può evincere anche dalla carta d'uso del suolo in figura 1. Inoltre, si evidenzia la presenza in maniera sparsa e disordinata di alberi di ulivo anche nelle aree non caratterizzate ad uliveto, per le quali il proponente si impegna all'espianto e reimpianto all'interno delle stesse particelle nelle zone perimetrali.*

*I terreni in oggetto di studio sono costituiti soprattutto da "seminativi semplici in aree non irrigue" e da "frutteti e frutti minori".*

*L'area in studio si presenta del tutto priva di formazioni vegetali di importanza naturalistica o tutelate dalla legge e presenta ridotti o nulli livelli di naturalità con conseguente semplificazione della biodiversità, soprattutto in virtù della periodica e non continua applicazione delle pratiche agricole in quanto spesso molti terreni sono stati tenuti in uno stato di abbandono (incolto) agronomico.*

#### **5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE**

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario  
La società BRINDISI SOLAR ENERGY SRL, rispetto a quanto riferito dal proponente, non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo;
- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"  
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

Dai contenuti del progetto si evince che:

*L'area coltivabile è stata individuata ipotizzando la coltivazione estesa a tutte le interfile dell'impianto fotovoltaico e pertanto si desumono le seguenti superfici complessive:*

- **Area totale a disposizione del proponente:** 67 Ha 49;
- **Area totale campo agrovoltaico:** 52,38 Ha circa;
- **Area cabine:** 2,75 Ha circa;
- **Area moduli fotovoltaici:** 17,52 Ha
- **Area coltivabile interfilare:** 19,15 Ha circa;
- **Area libera rimanente destinata all'agricoltura:** 28 Ha circa;
- **Area totale destinata all'agricoltura:** 47,15 Ha
- **Area Rimboschimento:** 18,09 Ha circa;

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

**Parametro A.1): Requisito non rispettato.**

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

**Parametro A.2): Requisito non rispettato.**

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

**Parametro B.1) requisito non verificabile.**

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

**Parametro B.2): requisito non verificabile.**

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
  - Dagli elaborati grafici non è possibile verificare l'altezza da terra fino al bordo inferiore del tracker, né l'esistenza di una coltivazione agricola al di sotto dei moduli.

Nota: in progetto si dichiara che è prevista *una superficie coltivabile di circa 2,7 m tra le file dei pannelli solari, e che, saranno realizzate 3 file di coltivazione, lasciando circa 50 cm tra le baulature per i passaggi interfilare larghi 50 cm.*

**Parametro C: requisito non verificabile.**

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
  - D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti dati utili alla verifica del requisito

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti sufficienti dati utili alla verifica del requisito

Nota: in progetto si dichiara che *L'impianto viene ad occupare terreni incolti e/o in coltivazione seminativa stagionale, senza interessare alcuna essenza arborea.*

**Parametro D: requisito non verificabile.**

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio
  - E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

**Parametro E: requisito non verificabile.**

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”, non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

**Principio non verificabile.**

## 6. Conclusioni

L’impianto **agrofotovoltaico** in progetto è ubicato su di un terreno agricolo ed unisce culture la coltivazione di specie tipiche mediterranee mellifere, oltre che un apiario, composto essenzialmente da essenze erbacee (sulla, trifoglio alessandrino, lupinella, phacelia), alla produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l’impiego di moduli fotovoltaici.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L’area **ricade** tra quelle classificate come **idonee** ai sensi dell’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021;
- L’area **non ricade** tra quelle classificate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- L’impianto non rispetta i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici.